

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

22 ottobre 2002 *

Nella causa T-77/02,

Schneider Electric SA, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv. ti A. Winckler e É. de La Serre,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, P. Hellström e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

sostenuta da

Legrand SA, con sede in Limoges (Francia), rappresentata dall'avv. H. Calvet,

Comité central d'entreprise de la SA Legrand,

Comité européen du groupe Legrand,

con sede in Limoges (Francia), rappresentati dall'avv. H. Masse-Dessen,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2002, C (2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M. 2283 — Schneider-Legrand),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

- ¹ L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e, nella versione rettificata, GU 1990, L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»], dispone quanto segue:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

(...)

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo

significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(...)».

- 2 L'art. 4 del regolamento n. 4064/89 prescrive che la parte o le parti che acquisiscono il controllo ovvero il controllo comune di un'altra impresa notificano l'operazione di concentrazione alla Commissione.

- 3 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 4064/89:

«1. Una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune (...)

3. Il paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.

4. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 3. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate

dall'operazione di concentrazione e sui terzi e del pregiudizio della concentrazione sulla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, anche prima della notifica e dopo la transazione.

(...)».

4 L'art. 8 del medesimo regolamento precisa, in particolare:

«3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 (...), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».

Fatti all'origine della controversia

5 La Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider»), società di diritto francese, è la società madre di un gruppo attivo nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione.

- 6 La Legrand SA è una società di diritto francese specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche d'installazione a bassa tensione.
- 7 Il 16 febbraio 2001 la Schneider e la Legrand notificavano alla Commissione, conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 4064/89, il progetto della Schneider di lanciare un'offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l'«OPSC») sulla totalità delle azioni Legrand detenute dal pubblico.
- 8 Dopo aver esaminato il progetto, la Commissione concludeva che l'operazione di concentrazione notificata rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che la compatibilità della stessa con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo sollevava seri dubbi.
- 9 Di conseguenza, la Commissione adottava, il 30 marzo 2001, una decisione fondata sull'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, con la quale apriva la seconda fase della procedura di esame della concentrazione notificata.
- 10 Il 7 giugno 2001 la Schneider depositava il testo della sua OPSC presso il Conseil français des marchés financiers [ente con compiti di sorveglianza sulle operazioni finanziarie], il quale la autorizzava nella seduta del successivo 14 giugno. Il visto della Commission des opérations de bourse [equivalente francese della CONSOB] veniva ottenuto il 19 giugno 2001.
- 11 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89, che consente la realizzazione di offerte pubbliche notificate alla Commissione, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle azioni in questione, la Schneider lanciava la sua OPSC il 21 giugno 2001, concludendola il 25 luglio seguente.

- 12 In applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), la Commissione inviava alla Schneider, il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti che contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell'operazione di concentrazione notificata, su un certo numero di mercati settoriali nazionali.
- 13 Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse emetteva il parere sul risultato definitivo della OPSC lanciata dalla Schneider sui titoli della Legrand. La Schneider raccoglieva così il 98,7% dei titoli della Legrand.
- 14 Le parti notificanti rispondevano alla comunicazione degli addebiti, con memoria depositata il 16 agosto successivo.
- 15 Un'audizione aveva luogo il 21 agosto 2001.
- 16 Il 10 ottobre 2001 la Commissione adottava una decisione sulla base dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C (2001) 3014 def. (caso COMP/M.2283 — Schneider-Legrand); in prosieguo: la «decisione d'incompatibilità»].
- 17 Ai sensi dell'art. 1 di tale decisione:

«Si dichiara incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE la concentrazione, notificata alla Commissione dalla Schneider il 16 febbraio 2001, che le permetterebbe di acquisire il controllo esclusivo della Legrand».

- 18 Siccome la detta decisione d'incompatibilità era stata adottata dopo la chiusura dell'OPSC della Schneider, la Commissione notificava a quest'ultima, il 24 ottobre 2001, una seconda comunicazione degli addebiti, con cui annunciava di voler adottare una decisione di separazione della Schneider e della Legrand ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89.
- 19 Presa visione del fascicolo il 31 ottobre e il 5 novembre 2001, la Schneider rispondeva alla comunicazione degli addebiti del 24 ottobre 2001 con memoria del 7 novembre 2001. Il 14 novembre 2001 si svolgeva una prima riunione tra la Schneider e la Commissione. La Schneider illustrava successivamente proprie osservazioni durante un'audizione tenutasi il 26 novembre 2001.
- 20 Su domanda della Schneider del 22 novembre 2001, la Commissione adottava, il 4 dicembre 2001, una decisione con cui autorizzava la Schneider, sulla base dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella Legrand, tramite un mandatario nominato dalla Schneider e alle condizioni previste in un contratto di mandato approvato dalla Commissione.
- 21 Il 10 dicembre 2001 la Schneider e il Salustro Reydel Management, quale mandatario, stipulavano il contratto di mandato.
- 22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2001 (causa T-310/01), la Schneider presentava un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione d'incompatibilità.

- 23 Il 10 gennaio 2002, su apposita domanda del 17 dicembre 2001, la Commissione consentiva alla Schneider la consultazione del fascicolo amministrativo aperto per il procedimento relativo alla separazione delle due imprese partecipanti alla concentrazione controversa.
- 24 Nel corso di una riunione del 15 gennaio 2002 la Commissione comunicava ai rappresentanti della Schneider le linee generali di un progetto di decisione con cui veniva disposta la separazione della Schneider dal gruppo Legrand.
- 25 Il 18 gennaio 2002 la Schneider otteneva un ultimo accesso al fascicolo.
- 26 Il 22 gennaio 2002 il Comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese si pronunciava sul progetto di decisione.
- 27 Con lettera 25 gennaio 2002 la Schneider presentava le sue ultime osservazioni sulla portata della cessione della Legrand.
- 28 Con decisione 30 gennaio 2002 (in prosieguo: la «decisione di separazione»), adottata sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e pervenuta alla Schneider il successivo 4 febbraio, la Commissione ordinava alla Schneider di separarsi dal gruppo Legrand.
- 29 Tale decisione definisce le modalità della separazione delle due imprese. In particolare, essa vieta alla Schneider di procedere ad una separazione distinta di determinate attività della Legrand, sottopone a preventiva approvazione della

Commissione l'acquirente o gli acquirenti della Legrand, vieta ogni ulteriore cessione di determinate attività dalla Legrand alla Schneider e, infine, fissa alla Schneider un termine ultimo per realizzare la separazione.

Procedimento dinanzi al Tribunale

- 30 Con atti depositati il 18 marzo 2002, la Schneider ha presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di separazione (causa T-77/02), un'istanza di procedimento accelerato, relativa al detto ricorso, ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, nonché una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di separazione (causa T-77/02 R).
- 31 L'istanza di procedimento accelerato è stata accolta con decisione del Tribunale notificata alle parti il 25 marzo 2002.
- 32 L'udienza del procedimento sommario nella causa T-77/02 R ha avuto luogo il 23 aprile 2002.
- 33 In seguito alla detta udienza, su richiesta della Schneider la Commissione ha accordato a quest'ultima una proroga del termine per realizzare la separazione. Di conseguenza, la Schneider ha ritirato la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di separazione. Con ordinanza 28 maggio 2002 il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-77/02 R e ha sospeso la decisione sulle spese afferenti al procedimento sommario fino alla pronuncia sul ricorso principale.

- 34 Con ordinanza 6 giugno 2002 è stato autorizzato l'intervento della Legrand, del Comité central d'entreprise de la SA Legrand e del Comité européen du groupe Legrand a sostegno delle conclusioni della Commissione.
- 35 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e ha sottoposto alcuni quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura. Le parti hanno ottemperato a tali richieste di informazioni.
- 36 Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi, a porte chiuse, l'11 luglio 2002.

Conclusioni delle parti

- 37 La Schneider chiede che il Tribunale voglia:

— annullare integralmente, e, in subordine, parzialmente, la decisione di separazione;

— adottare ogni altra misura che riterrà appropriata;

- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Schneider, in particolare agli onorari e alle altre spese relative al presente ricorso.

38 La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere la sua richiesta di audizione dei rappresentanti della Legrand e del mandatario, quali testimoni;
- respingere il ricorso;
- condannare la Schneider alle spese.

In diritto

39 Secondo la Schneider, l'illegittimità della decisione d'incompatibilità comporta l'illegittimità della decisione di separazione. Il ricorso della Schneider è formulato sotto tale riserva preventiva.

40 La Schneider ritiene parimenti che la decisione di separazione sia viziata, di per sé, da irregolarità di procedura, dalla violazione dell'obbligo di motivazione,

dall'incompetenza territoriale della Commissione, dalla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, dall'inosservanza del principio di buona amministrazione e, infine, da errori manifesti di valutazione.

41 Il Tribunale considera che la decisione di separazione, in quanto ordina alla Schneider di separarsi dal gruppo Legrand per ripristinare una concorrenza effettiva ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, presuppone la legittimità della decisione d'incompatibilità, della quale essa costituisce una misura di applicazione.

42 La decisione di separazione può, infatti, legittimamente disporre che la Schneider si separi dal gruppo Legrand, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, solo qualora la decisione d'incompatibilità abbia essa stessa legalmente provato, in conformità degli artt. 2, n. 3, e 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 e in seguito a regolare procedimento amministrativo, che l'operazione di concentrazione notificata creerà o rafforzerà una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.

43 Orbene, con la sentenza pronunciata oggi nella causa T-310/01 il Tribunale ha annullato la decisione d'incompatibilità.

44 Di conseguenza, annullata la decisione di incompatibilità, la decisione di separazione viene necessariamente a mancare di fondamento normativo.

- 45 Poiché l'illegittimità della decisione d'incompatibilità implica pure l'illegittimità della decisione di separazione controversa, la presente domanda di annullamento di quest'ultima decisione dev'essere accolta, senza bisogno di esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, né di statuire sulla richiesta di audizione di testimoni presentata dalla Commissione.
- 46 Si deve pertanto annullare la decisione di separazione.

Sulle spese

- 47 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Schneider ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, proprie e della ricorrente, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
- 48 In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la Legrand, il Comité central d'entreprise de la SA Legrand e il Comité européen du groupe Legrand, intervenienti, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) È annullata la decisione della Commissione 30 gennaio 2002, C (2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M. 2283 — Schneider-Legrand).
- 2) La Commissione sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese afferenti al procedimento sommario nella causa T-77/02 R.
- 3) La Legrand SA, il Comité central d'entreprise de la SA Legrand e il Comité européen du groupe Legrand sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Vesterdorf

Forwood

Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf